

STATUTO

DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO

(approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 29 Luglio 2020)
(approvato dall'Assemblea nazionale Straordinaria del 5 Agosto 2020)

ART. 1 - Denominazione e sede

L'Ente del Terzo Settore denominato "Società Nazionale di Salvamento", già operante dal 1871 con la stessa denominazione, eretta in Ente Morale con Regio decreto del 19/04/1876, recepisce le Direttive del D. Lgs. 117/2017, nonché del Codice Civile e della normativa in materia, assumendo la forma giuridica di "Associazione"; essa mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art.2. L'azione e le iniziative della stessa si estendono a tutto il territorio italiano nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi e sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano spiagge libere e/o in concessione, stabilimenti balneari, piscine, società di navigazione, di canottaggio e/o attività sportive natatorie. L'Ente assume la forma giuridica di Associazione.

1. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Genova; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Regolamento, redatto a parte, stabilisce l'organizzazione operativa, le condizioni di permanenza nel servizio degli associati; i mezzi, le dotazioni, le procedure; il coordinamento con le strutture pubbliche e private preposte a determinate attività/iniziative ed, in genere, tutto quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge, il presente Statuto, le richieste dell'Autorità e dei soggetti abbisognevole dei servizi dell'organizzazione. Disciplina inoltre i rapporti con gli Enti convenzionati, in particolare con le Sezioni Territoriali di cui al successivo art. 2.

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Art.5) c. 1 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

Art.5) c. 1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art.5) c.1 - lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Art.5) c.1 – lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare:

- con riferimento all'attività di cui al c. 1, lett. d) e nell'ambito delle "attività culturali di interesse sociale con finalità educativa", l'Organizzazione opererà in base al disposto del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti n.206 del 29.07.2016 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della formazione extrascolastica della persona;

- con riferimento all'attività di cui al c. 1 lett. h), l'Organizzazione opera ed opererà in particolare nel settore "prevenzione annegamenti".

L'Associazione persegue (come da indicazioni dello Statuto storico) i fini suindicati, attraverso:

- l'organizzazione di azione di opere di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;
- interventi di soccorso dei naufraghi e delle famiglie indigenti della classe marinara e affini;
- la prevenzione degli annegamenti
- la divulgazione delle arti marinesche e analoghe, principalmente per favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
- la cura e il sostegno di utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati tramite l'esercizio delle attività sportive;
- la formazione extrascolastica (istruzione e preparazione), gestita anche indirettamente, dei candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio – Assistente Bagnanti e di ogni altro titolo/qualifica che assicuri agli associati la competenza per realizzare consapevolmente gli interventi di cui agli scopi statuari; a questo scopo l'Associazione potrà avvalersi di enti/organismi terzi, dei quali verrà valutata la professionalità e la preparazione specifica alla tenuta dei corsi;
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- la promozione diretta od indiretta della cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento (gestiti anche per via indiretta), ai fini di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinesche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;
- l'organizzazione e lo svolgimento, anche per via indiretta, di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare le capacità conoscitive e professionali di quanti vogliano consapevolmente operare nell'ambiente marino e delle acque interne;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Organizzazione potrà, fra l'altro:

- organizzare convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori;
- istituire gruppi di studio e di ricerca;
- aderire ad altri organismi di cui condivida natura, finalità e metodi;
- collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; assumere e licenziare personale, acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.

Allo stesso scopo l'Organizzazione potrà provvedere ad organizzare ed autorizzare la costituzione di Sezioni Territoriali (Enti con natura associativa, come da previsioni del Dlgs 117/17) con competenza locale, con le quali la stessa potrà stipulare Convenzioni ed Accordi di varia collaborazione; in primis la Società Nazionale di Salvamento potrà delegare alle Sezioni Territoriali autorizzate lo svolgimento dei Corsi per il conseguimento del Brevetto di bagnino di salvataggio – assistente bagnanti e/o per il conseguimento di altri attestati, rilasciati in nome e per conto dell'Organizzazione stessa. I rapporti con le Sezioni Territoriali saranno disciplinati dal Regolamento sociale.

L'Organizzazione riconoscerà alle Sezioni Territoriali autorizzate l'utilizzo, accanto alla denominazione che ne indica la competenza locale, della denominazione "Società Nazionale di Salvamento" (acronimo SNS). Tali Enti, che dovranno dotarsi di Statuto in linea con quello dell'Organizzazione, in particolare con riferimento agli scopi sociali, opereranno autonomamente sotto ogni aspetto, sia dal punto di vista giuridico che da quello fiscale, amministrativo e finanziario.

Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, comprese quelle di cui alla L. 266/11.08.1991.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione. Gli aspiranti associati presentano domanda o direttamente all'Organo di Amministrazione, o attraverso le Sezioni Territoriali autorizzate; in questo secondo caso l'Organo di Amministrazione ratificherà le iscrizioni durante la prima seduta utile. L'iscrizione decorrerà comunque dalla data di accoglimento della domanda da parte della Sezione. È consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, a coloro che siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalla Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano.

3. La delibera di ammissione (e/o ratifica) è annotata nel Libro degli associati, con decorrenza dalla data della domanda; nel caso di successivo rigetto, l'iscrizione a socio decadrà dalla stessa data.
4. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che si pronunci, in merito, l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o messi in opera fatti lesivi dell'immagine dell'Organizzazione e/o lo stesso abbia procurato intenzionalmente danni morali o materiali alla stessa. L'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; contro tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea (vedere art. 9).
6. Le quote sociali sono intrasmissibili ed inalienabili.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione, anche attraverso mezzi telematici;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
- partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento sociale;
- rispettare le Delibere degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare discredito e/o danni morali e/o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea degli associati
- L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), formato da 9 membri elettivi, fra cui il Presidente, e da due "Consiglieri aggiunti" dagli stessi nominati;
 - Il Presidente
 - Il Vicepresidente
 - L'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - L'Organo di Revisione (Il Collegio dei Revisori dei Conti) (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli Organi sociali (ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio valgono sino allo scadere del quadriennio medesimo. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

ART. 9 - Assemblee

L'Assemblea – più oltre definita "nazionale" - è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt. 2368/2369.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Rendiconto sociale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata con pubblicazione, almeno 15 giorni prima della riunione, sul sito sociale e con indicazione della sede di svolgimento e delle date ed orari di prima e seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima. L'avviso verrà inviato via e-mail anche a tutte le Sezioni Territoriali autorizzate, presso le quali verranno tenute le Assemblee elettorali locali previste all'art. 24 c.5 del D. Lgs 117/17.

L'Assemblea nazionale è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e sono in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

In applicazione del c.5 dell'art. 24 del D. Lgs 117/17, le Sezioni Territoriali SNS di cui all'art. 2 del presente Statuto possono essere autorizzate ad indire specifiche Assemblee locali, convocate entro la data stabilita dall'Organizzazione, per l'elezione degli organi sociali della stessa. Le Assemblee locali eleggeranno uno o più Delegati, nel numero di un Delegato ogni venti iscritti votanti e frazione. Gli associati iscritti anche a tali Sezioni (nonché quelli che, essendo iscritti all'Organizzazione ma non alla Sezione, utilizzano questa solo ai fini elettorali), esprimeranno la loro preferenza per uno dei Delegati, che li rappresenterà in Assemblea nazionale. Gli associati non iscritti alle Sezioni Territoriali potranno esercitare il diritto di voto presso una qualunque delle Sezioni Territoriali ospitanti le Assemblee elettorali, il cui elenco sarà disponibile sul portale dell'Organizzazione.

Ciascun Delegato avrà diritto, in Assemblea nazionale, ad un numero di voti pari alle preferenze ottenute, ma comunque non superiore a venti.

In alternativa a quanto sopra previsto, ogni singolo associato potrà esprimere il proprio voto direttamente in sede di Assemblea, mostrando la tessera sociale e un valido documento di identità.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. E ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'associazione, in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza assoluta. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il/i soggetto/i incaricato/i della Revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati dissenzienti, che ne hanno richiesto l'intervento;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera per l'approvazione del Regolamento sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da nove membri, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente, tutti a carica elettiva. All'interno del Consiglio Direttivo, così composto, operano due "Consiglieri aggiunti", nominati dallo stesso Organo e con diritto di voto, con funzioni di consulenza e compiti di natura tecnica. Tali membri sono: l'Ispettore Generale delle Sezioni e il Direttore Generale Sanitario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. La seduta dell'Organo di amministrazione può anche essere effettuata a mezzo videoconferenza.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua automatica ed immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione;
- nomina al suo interno i due Consiglieri aggiunti di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- redige il Regolamento sociale, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- promuove la costituzione delle Sezioni Territoriali SNS, con le quali stipulare le previste Convenzioni;
- assume ogni altra decisione necessaria all'Organizzazione ed al suo funzionamento, salvo quanto, per Legge o per Statuto, sia riservato all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di riduzione del numero dei componenti l'Organo di Amministrazione, le cariche saranno supplite mediante cooptazione a cura dello stesso organo e portate alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile; esse decadranno alla scadenza del quadriennio. In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato a provvedervi.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvederà all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del C.C., può essere anche monocratico (come da art. 30 c.2 del D. Lgs. 117/17) ed è comunque formato da soggetto/i scelto/i fra quelli indicati all'art. 2397 c. 2. del C.C. .
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'Organizzazione, su decisione dall'Organo Amministrativo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari in osservanza degli art. 9 e 10 del presente Statuto.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea delibera il Regolamento sociale come da previsione di cui al punto 4. dell'art. 1.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti, in materia giudiziaria è competente il Tribunale per la Circoscrizione Territoriale di Genova.

